

Pubblicato il 02/11/2021

Sent. n. 917/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 410 del 2020, proposto da [omissis], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Foresti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Rapallo, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell'ordinanza di rimessione in pristino n. [omissis] emessa dal Comune di Rapallo – Settore Gestione del Territorio; di ogni atto connesso, conseguente e presupposto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 settembre 2021 il dott. Alessandro Enrico Basilico e viste le conclusioni delle parti, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Rapallo ha ordinato la sospensione dei lavori e la demolizione di opere realizzate sul lastrico solare di un immobile di sua proprietà in assenza di titolo abilitativo e di autorizzazione paesaggistica, chiedendo altresì la concessione della tutela cautelare.
2. L'Amministrazione non si è costituita in giudizio, nonostante il ricorso sia stato regolarmente notificato.
3. Con ordinanza n. 231 del 2020, l'esecutività del provvedimento impugnato è stata sospesa.
4. Nel prosieguo del giudizio, la parte attrice ha depositato documenti e scritti difensivi.
5. Con ordinanza n. 749 del 2021, la discussione della causa, fissata per il 28.07.2021, è stata rinviata in accoglimento della richiesta del difensore della ricorrente, motivata dall'impossibilità di connettersi per parteciparvi da remoto.
6. All'udienza del 29.09.2021, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

7. In via preliminare, occorre osservare che, secondo la descrizione contenuta nell'atto censurato, le opere consistono in «*due manufatti in legno chiaro a doghe a base rettangolare con tetto a spiovente*

costituiti da un unico ambiente, provvisti di porta, di finestra, di sopra-luce trasparente, con copertura in onduline plastificate in parte opaco (color mattone) e in parte trasparente».

8. Con il primo motivo di ricorso, si deduce: violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 31 del DPR n. 380 del 2001 e del d.m. del 02.03.2018; eccesso di potere per falsità dei presupposti.

In sostanza, la ricorrente, premettendo che si tratta di strutture semplicemente appoggiate al lastrico solare, facilmente amovibili e destinate a offrire riparo da sole durante la stagione estiva, dunque precarie e dirette a soddisfare esigenze meramente temporanee, sostiene che queste rientrino nell'alveo dell'attività edilizia libera, quali elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici e in quanto comunque non comportano incremento del carico urbanistico.

9. Con il secondo motivo, si deduce: eccesso di potere per carenza d'istruttoria e di motivazione, travisamento, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza; violazione degli articoli 3 e 10 della legge n. 241 del 1990; violazione della l.r. n. 16 del 2008.

Secondo la ricorrente, il provvedimento non sarebbe congruamente motivato, perché risulterebbe perplessa in ordine alla disciplina applicabile, se quella per le costruzioni in assenza di permesso di costruire ovvero quella per le costruzioni in mancanza di SCIA e DIA.

10. Il ricorso è inammissibile.

Occorre rammentare che quello impugnato è un provvedimento "plurimotivato", con la conseguenza che è sufficiente che sia legittima una sola delle ragioni addotte affinché questo superi indenne il vaglio del giudice (tra le più recenti, si v. Cons. St., sez. V, sentt. n. 4866 e n. 2403 del 2020).

In particolare, esso si fonda sia sull'assenza di titolo abilitativo all'attività edilizia, sia sulla mancanza dell'autorizzazione paesaggistica, asseritamente dovuta in quanto l'immobile ricadrebbe nella fascia di 50 mt. dalla sede stradale della via Aurelia che, nel percorso compreso nel territorio della Provincia di Genova, è stata dichiarata di notevole interesse pubblico con d.m. 19.06.1958 (richiamato anche nel provvedimento impugnato).

Dei due motivi, il ricorso censura solo il primo (assenza di permesso di costruire) senza contestare specificamente il secondo (mancanza dell'autorizzazione paesaggistica), con la conseguenza che l'accoglimento dell'impugnativa condurrebbe a un annullamento solo parziale del provvedimento, lasciando inalterato l'obbligo di sospendere i lavori e ripristinare lo stato dei luoghi, pertanto non rivestirebbe per il ricorrente alcun interesse apprezzabile.

Infatti, la circostanza che le opere rientrino – nella prospettiva della ricorrente – nell'alveo dell'edilizia libera comunque, in linea generale, non esonera di per sé il proprietario dall'obbligo di acquisire l'autorizzazione paesaggistica – ove si tratti di aree o immobili d'interesse paesaggistico e l'intervento non rientri tra quelli di lieve entità di cui al DPR n. 31 del 2017 – perché la normativa urbanistico-edilizia e quella paesistica hanno finalità diverse, come confermato dall'art. 167, co. 4, del d.lgs. n. 42 del 2004, che tra le fattispecie idonee alla sanatoria paesistica comprende la manutenzione ordinaria (che riguarda proprio opere di edilizia libera) nonché dallo stesso art. 6 del DPR n. 380 del 2001, che fa comunque salvo il rispetto del codice dei beni culturali e del paesaggio (in questi termini, si v. anche TAR Lombardia, Brescia, sent. n. 528 del 2020 e TAR Campania, Napoli, sent. n. 732 del 2017).

Per questo, la parte attrice avrebbe dovuto, anche ai sensi dell'art. 40, co. d), cod. proc. amm., specificare i motivi per cui le opere contestate, oltre a poter essere realizzate senza alcun titolo abilitativo edilizio, non richiedessero nemmeno la previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica.

In conclusione, la circostanza che sia stata specificamente contestata solo una delle ragioni poste alla base del provvedimento determina l'inammissibilità dell'impugnativa per difetto d'interesse, perché, se anche questa venisse accolta, l'atto censurato continuerebbe a sorreggersi sull'altra.

11. Considerata la mancata costituzione del Comune e la soccombenza della ricorrente, le spese da questa sostenute devono essere dichiarate irripetibili.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile; dichiara irripetibili le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Peruggia, Presidente FF

Richard Goso, Consigliere

Alessandro Enrico Basilico, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Alessandro Enrico Basilico

IL PRESIDENTE

Paolo Peruggia

IL SEGRETARIO